TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΓΙΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE EIROPAS KOPIENU TIESA



BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS J KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA

IL-QORTI TAL-ĞUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI

EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 10/06

7 febbraio 2006

PARERE 1/03 della Corte

LA COMUNITÀ EUROPEA DETIENE UNA COMPETENZA ESCLUSIVA A CONCLUDERE LA NUOVA CONVENZIONE DI LUGANO

Sia le norme sulla competenza sia quelle sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale di tale convenzione incidono sulla normativa comunitaria applicabile alle dette materie.

Ai sensi dell'art. 300 del trattato CE, il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione o uno Stato membro possono domandare **il parere** della Corte di giustizia delle Comunità europee circa la compatibilità di un accordo previsto tra la Comunità e uno o più Stati terzi ovvero un'organizzazione internazionale con le disposizioni del detto trattato.

La Convenzione di Bruxelles ¹ è il primo atto degli Stati membri della Comunità che disciplina i conflitti di competenza dei giudici nazionali e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Successivamente, gli Stati membri della Comunità e quelli dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), ad eccezione del Liechtenstein, hanno stipulato la **Convenzione di Lugano** ² al fine di istituire fra loro un sistema analogo a quello della Convenzione di Bruxelles.

Dopo l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, che ha conferito alla Comunità nuove competenze relative alla cooperazione giudiziaria in materia civile, il Consiglio ha adottato **un regolamento**³ che ha sostituito, per tutti gli Stati membri della Comunità ad eccezione della Danimarca⁴, la Convenzione di Bruxelles.

¹ La Convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, conclusa a Bruxelles il 27 settembre 1968 (GU 1972, L 299, pag. 32).

² La Convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Lugano il 16 settembre 1988 (GU L 319, pag. 9).

³ Il regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

⁴ Conformemente al protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al Trattato CE, il regolamento n. 44/2001 non si applica a tale paese.

D'altra parte, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad intavolare negoziati per l'adozione di una nuova convenzione tra la Comunità e i paesi AELS (nuova Convenzione di Lugano), destinata a sostituire, riferendosi all'oggetto e al contenuto del regolamento, la Convenzione di Lugano. Tuttavia, esso ha deciso di sottoporre alla Corte una domanda di parere riguardante la competenza esclusiva o concorrente (con gli Stati membri) della Comunità a concludere la nuova Convenzione di Lugano.

La Corte ricorda anzitutto il principio secondo cui, qualora siano state adottate norme comuni, gli Stati membri non hanno più il potere di contrarre con gli Stati terzi obbligazioni che incidano su dette norme ⁵. Essa precisa che occorre effettuare un'analisi globale e concreta al fine di verificare se la Comunità disponga della competenza a concludere un accordo internazionale e se tale competenza sia esclusiva. A tal fine, occorre prendere in considerazione non solo il settore disciplinato sia dalle norme comunitarie sia dalle disposizioni dell'accordo previsto, ove esse siano note, ma anche la natura e il contenuto di tali norme e disposizioni, al fine di assicurarsi che l'accordo non sia tale da pregiudicare l'applicazione uniforme e coerente delle norme comunitarie e il corretto funzionamento del sistema che esse istituiscono.

Inoltre, la Corte rileva che **le norme sui conflitti di competenza,** negli accordi internazionali conclusi dagli Stati membri o dalla Comunità con Stati terzi, stabiliscono necessariamente criteri di competenza dei giudici non solo degli Stati terzi, ma anche degli Stati membri e, di conseguenza, riguardano materie disciplinate dal detto regolamento. Infatti, dall'analisi delle disposizioni della nuova Convenzione di Lugano relative alle norme sulla competenza risulta che tali disposizioni **pregiudicano** l'applicazione uniforme e coerente del regolamento e il corretto funzionamento del sistema che quest'ultimo istituisce.

Infine, la Corte conclude che, in ragione del sistema globale e coerente che il regolamento istituisce per quanto riguarda il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, un accordo come la nuova Convenzione di Lugano, che contenga disposizioni relative alla competenza dei giudici o al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni, potrebbe incidere su tale sistema. Tale convenzione, infatti, enuncia il principio secondo cui le decisioni rese in uno Stato contraente sono riconosciute negli altri Stati contraenti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento. Un tale principio incide sulle norme comunitarie, poiché estende l'ambito di applicazione del riconoscimento senza procedimento delle decisioni giurisdizionali. Esso aumenta così il numero di casi in cui saranno riconosciute decisioni rese da giudici di Stati non membri della Comunità, la cui competenza non deriva dall'applicazione del regolamento.

Dall'insieme di tali elementi risulta che **la nuova Convenzione di Lugano pregiudicherebbe l'applicazione uniforme e coerente delle norme comunitarie** per quanto riguarda sia la competenza giurisdizionale sia il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e il corretto funzionamento del sistema globale istituito da tali norme.

Alla luce di ciò, la Corte afferma che la Comunità detiene una competenza esclusiva a concludere la nuova Convenzione di Lugano.

⁵ Sentenza 31 marzo 1971, causa 22/70, Commissione/Consiglio, detta «AETS» (Racc. pag. 263).

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia

Lingue disponibili: tutte

Il testo integrale del parere si trova sul sito Internet della Corte http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=recher&numaff=1/03
Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Raffaella Cetrulo tel. (00352) 4303 2968 fax (00352) 4303 2674